



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

### **Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica** **PISA ROAD RUNNERS CLUB**

#### *Articolo 1 - Denominazione e sede*

E' costituita in Pisa, in via Renato Fucini, 49, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "**PISA ROAD RUNNERS CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica**".

#### *Articolo 2 - Scopo*

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità la pratica, sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline dell'atletica leggera, podismo, orienteering, multidisciplinaria (triathlon, duathlon, aquathlon, etc.), nuoto, trail, walking, nordic walking, intese come mezzi di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e le pratiche delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Il sodalizio potrà organizzare eventi e praticare l'esercizio delle citate discipline e qualsiasi altra occasione per diffonderle (stage, gite, presentazioni pubbliche, raduni, etc.). Il sodalizio potrà sviluppare e presentare progetti ad enti pubblici, consorzi, fondazioni, etc. per e per promuovere e attuare le citate discipline in qualsiasi forma, soprattutto a sostegno di categorie meritevoli di supporto (attività giovanile, diversamente abili, aree di recupero terapeutico come diabetologia, percorsi di riabilitazione, etc.)
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; può avvalersi di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva di riferimento.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
7. L'associazione potrà partecipare alla vita sociale di altri organismi (associativi, consortili, pubblici, privati) con propri tesserati, rappresentanti lo scopo associativo.

#### *Articolo 3 - Durata*

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

### *Articolo 4 - Domanda di ammissione*

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di Associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni ed Enti di Promozione interessati e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### *Articolo 5 - Associati e diritti.*

1. Gli Associati sono coloro che ne fanno richiesta al consiglio direttivo, organo che vaglierà la domanda ed a maggioranza consentirà l'adesione che diverrà operativa con il versamento della quota vigente. L'adesione al sodalizio non comporta obbligatoriamente il tesseramento alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva se non espressamente richiesto e/o se non in regola con la certificazione medica necessaria. Il Consiglio Direttivo valuterà, poi, se tesserare altri soggetti utili per il perseguimento degli obiettivi sociali (tecnici, dirigenti, atleti, personalità di prestigio, etc.) anche se non obbligati a versare la quota sociale vigente. Questi Tesserati non Associati non godranno dell'elettorato attivo e passivo ma potranno partecipare alle Assemblee.
2. I Benemeriti possono essere coloro i quali, con lasciti, donazioni o iniziative, abbiano decisamente contribuito alla crescita dell'associazione. Sono parimente Associati Benemeriti gli atleti che abbiano conquistato titoli nazionali o stabilito record regionali o nazionali. I Benemeriti possono essere nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del consiglio direttivo e sono Associati a Vita, senza obblighi di versamento di quote periodiche e godono dell'elettorato attivo e passivo. Possono partecipare alle Assemblee. I Benemeriti vengono regolamentati come gli Associati e non possono essere nominati più di 2 (due) per ogni anno sociale.
3. Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. All'Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
5. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### *Articolo 6 - Decadenza degli Associati*

1. Gli Associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria;
  - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa (tranne per i Benemeriti);



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### *Articolo 7 - Organi*

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

### *Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea*

1. L'assemblea generale degli Associati (ordinari e benemeriti) è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### *Articolo 9 - Diritti di partecipazione*

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione oltre ai Benemeriti gli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Potranno partecipare anche i Tesserati non Associati i quali, però, non potranno godere dell'elettorato attivo e passivo. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco dei Soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta (anche per email), non più di un Socio.



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

### *Articolo 10 - Assemblea ordinaria*

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica. Gli Associati, infatti, al momento della richiesta di adesione all'associazione dovranno comunicare l'indirizzo email al quale vorranno ricevere comunicazioni e convocazioni assembleari. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### *Articolo 11 - Validità assembleare*

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

### *Articolo 12 - Assemblea straordinaria*

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### *Articolo 13 - Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre (3) a sette (7) componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli Associati ed eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati (ordinari o benemeriti), regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza (come atleta, dirigente, tecnico, medico sociale) e/o Ente di Promozione Sportiva, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### *Articolo 14 - Dimissioni*

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà consultare i Benemeriti non Consiglieri in ordine di anzianità anagrafica. In caso di mancata adesione, al termine della consultazione di tutti i Benemeriti i Consiglieri potranno consultare i Soci Fondatori ancora Associati (se non Benemeriti) in ordine di anzianità. Se anche in questo caso il Consiglio Direttivo registrerà un'ulteriore mancata adesione esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente che diverrà presidente fino a scadenza del mandato del consiglio. Il nuovo presidente dovrà pertanto nominare il nuovo vice-presidente tra i membri del direttivo.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti e questo non riesca a integrare il consiglio come da precedente punto 1 del presente articolo. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per le elezioni del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

### *Articolo 15 - Convocazione direttivo*

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

### *Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo*

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

### *Articolo 17 - Il presidente*

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

### *Articolo 18 - Il vicepresidente*

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### *Articolo 19 - Il segretario*

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### *Articolo - 20 Il rendiconto*

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.

### *Articolo 21 - Anno sociale*

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

### *Articolo 22 - Patrimonio*

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

### *Articolo 23 - Sezioni*

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### *Articolo 24 - Regolamenti*

Tutto quanto qui non riportato sulla vita e dinamica associativa potrà essere raccolto in un insieme di regole generali (Regolamento sociale) o particolari (Regolamenti Sezioni).

I Regolamenti potranno essere preparati dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea ordinaria.



**F.I.D.A.L.**

## **PISA ROAD RUNNERS CLUB (PRRC) A.S.D.**

### *Articolo 25 - Clausola compromissoria*

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

### *Articolo 26 - Scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### *Articolo 27 - Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.